



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 6/24

Dec. n. 6/24

Il giorno 9 maggio 2024, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Rilevato che per mero errore materiale nel corpo della decisione depositata in data odierna non risulta trascritto il riferimento normativo all'art. 35, comma 3, lett. B), R.M.M., su cui pure questo Giudice ha fondato l'esclusione del pilota Sonny Goggia, già contenuta nel dispositivo della decisione n. 6/24, annulla, sostituisce ed integra la predetta decisione nei termini di seguito riportati, per cui, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., pronuncia la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal pilota Diego NICOLETTI, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato con il M.C. "FLO ASD" con tessera member n. 24049084 e licenza agonistica n. G0632, avverso l'ordine di arrivo della Finale Assoluta Gold della 2a prova del Campionato Italiano Enduro Estremo svoltosi a

Ceranesi (GE) il 7 aprile 2024 (cod. NAZEN028) e nei confronti del pilota Sonny GOGGIA.

In particolare, il reclamante, ha chiesto l'applicazione al predetto pilota dell'art. 34, comma 7, cap. 1, del Regolamento Enduro 2024, anziché della penalità prevista dall'art. 28 del citato Regolamento, atteso che lo stesso – prima della partenza della gara - aveva avuto modo di provare con la propria motocicletta una parte di percorso in salita, che rappresentava una delle maggiori difficoltà del percorso di gara medesimo.

Pertanto, ha chiesto l'esclusione dalla classifica della "Finale Assoluta Gold 2a prova Campionato Italiano Estremo del 7.4.2024" del pilota Sonny GOGGIA, anche in applicazione dell'art. 35, comma 3, lett. B), R.M.M., e di conseguenza, seppure implicitamente, la revisione delle relative classifiche.

Il G.S.N., letto il reclamo, in uno gli atti allo stesso allegati, nonché i documenti acquisiti in sede istruttoria, ivi compresi i rapporti di gara ed i regolamenti già richiamati, tutti facenti parte degli atti di ufficio,

OSSERVA

Il reclamo avanzato dal sig. Diego NICOLETTI è fondato e, quindi, deve essere accolto.

Invero, dall'esame dei rapporti di gara si evince chiaramente che il pilota Sonny GOGGIA ha effettuato una prova del percorso di gara prima che la medesima cominciasse e che, a seguito di tanto, gli è stata applicata la sanzione di cui all'art. 28, comma 7, cap. 1, del Regolamento Enduro 2024, ossia la penalità di 5 minuti. Tale sanzione, però, risulta erroneamente comminata, in considerazione del fatto che detta norma prevede, testualmente, che: *"La circolazione sul percorso è consentita unicamente a personale dell'organizzazione e ai rappresentanti della Giuria. Nel caso meccanici ed accompagnatori vengano sorpresi a circolare in motociclo sul percorso di gara o fuoristrada limitrofo, in applicazione di quanto previsto dal principio della Responsabilità Oggettiva, di cui al RMM sarà punita con: a) penalizzazione fino a*

un max 5 minuti b) esclusione c) ammenda da € 50,00 a € 500,00". Nel caso di specie, emerge, invece, che è stato proprio il pilota GOGGIA ad effettuare preventivamente la prova del percorso e non un suo meccanico od accompagnatore. Di conseguenza, la sanzione corretta da applicare al GOGGIA era quella prevista dall'art. 35, comma 3, lett. b), R.M.M., che prevede, appunto, l'esclusione dalla gara, in virtù del fatto che risulta provato il comportamento scorretto del GOGGIA, il quale ha dichiarato che non avrebbe preso la partenza, all'ultimo momento e dopo aver "abusivamente" provato il percorso, ha disputato comunque la gara. Tale condotta integra appieno gli estremi della norma richiamata e, pertanto, il pilota Sonny GOGGIA deve essere escluso dalla gara di cui alla citata manifestazione motociclistica del Campionato Italiano Enduro Estremo, svoltosi a Ceranesi (GE) il 7 aprile 2024 (cod. NAZEN028).


P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

- **ACCOGLIE** il reclamo nei termini di cui in motivazione;
- **ESCLUDE** il pilota Sonny GOGGIA dalla gara della Finale Assoluta Gold 2a prova Campionato Italiano Estremo del 7.4.2024;
- per l'effetto, **ORDINA** al S.T.S. la modifica della classifica della gara della Finale Assoluta Gold 2a prova Campionato Italiano Estremo disputatasi il 7.4.2024, nell'ambito della manifestazione cod. NAZEN028, e manda allo stesso Settore perché proceda alla sua pubblicazione in sostituzione della precedente.

Depositata il 9 maggio 2024

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Nicoletti Diego;
- Goggia Sonny;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Motoclub di appartenenza dei medesimi;
- Co. re. Lombardia;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.